

25489-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1263/2021
ROSSELLA CATENA		UP - 27/04/2021
GIUSEPPE DE MARZO		R.G.N. 9982/2020
ELISABETTA MARIA MOROSINI		
PAOLA BORRELLI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni dell'Avv. (omissis), per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il primo aprile 2019 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato la condanna pronunciata dal Tribunale della Capitale nei confronti di (omissis), riducendo ad anni due la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. (omissis) è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale quale amministratore unico, dal 28 dicembre 2011 alla dichiarazione di fallimento (pronunziata dal Tribunale di Roma il 17 giugno 2013), della "(omissis) S.r.l."

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. Assume il ricorrente che la Corte di appello avrebbe trascurato le ragioni che lo avevano indotto ad assumere la carica di amministratore della fallita (compiutamente indicate nell'appello) nonché la contemporanea presenza degli amministratori di fatto (omissis) e (omissis), già patteggianti, e la posizione ancillare rivestita rispetto a questi ultimi. La responsabilità dell'amministratore di diritto — prosegue il ricorrente — va esclusa quando emerga che la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto sia talmente consistente da ridurre il ruolo dell'amministratore ufficiale ad una mera formalità. Dopo un breve *excursus* teorico sul dolo della fattispecie, il ricorrente rimarca che la Corte di merito avrebbe del tutto omesso l'indagine finalizzata alla ricostruzione dell'elemento soggettivo alla base dell'agire dall'imputato. Si legge altresì nel ricorso che (omissis), pur accettando la carica di amministratore della (omissis) da (omissis), non svolgeva un ruolo attivo, non percepiva un compenso e continuava a svolgere la mansione di autista. Il prevenuto aveva evidenziato i motivi che lo avevano indotto ad accettare la carica, nonché le sue condizioni economiche e familiari e, infine, la mancanza di qualsivoglia competenza in materia societaria.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, essendo il ricorrente animato dal necessario coefficiente soggettivo.

4. L'Avv. (omissis), nelle sue conclusioni scritte, ha ribadito le argomentazioni del ricorso quanto al ruolo ancillare dell'imputato rispetto a quello degli amministratori di diritto — coimputati patteggianti — ed alla mancanza di un tornaconto economico. Le scritture contabili erano rimaste nella disponibilità dei coimputati e del commercialista

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

1. L'unico motivo di ricorso investe la sola conferma della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre, per quella distrattiva, la sentenza della Corte di appello non è stata impugnata dal ricorrente.

Il tema centrale delle difese del prevenuto è che, essendo egli una mera "testa di legno", non può essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Orbene, per dare una risposta alle censure del ricorrente, occorre effettuare una lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado; ricorda il Collegio che tale considerazione complessiva è possibile allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615); Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozi, Rv. 221116, n motivazione).

3
Ebbene, da detta ricostruzione complessiva, emerge che il prevenuto è stato amministratore della "(omissis) s.r.l." dal 28 dicembre 2011 alla data della dichiarazione di fallimento ((omissis)), società nella quale egli già svolgeva l'attività di autista; per la mansione gestoria, gli era stato promesso un compenso. Egli è stato chiamato a rispondere, oltre che di bancarotta fraudolenta documentale, anche di bancarotta fraudolenta distrattiva, essendo avvenute nel periodo della sua gestione le operazioni depauperative contestate nel capo di imputazione. Entrambe le sentenze di merito hanno riconosciuto che quello dell'imputato era un ruolo di mero prestanome, laddove la gestione effettiva della società era riferibile ad altri due soggetti, che avevano definito la propria posizione ex art. 444 cod. proc. pen. La condanna per la bancarotta fraudolenta distrattiva non è stata oggetto di ricorso per cassazione del (omissis), che ha concentrato le proprie censure di legittimità esclusivamente intorno alla bancarotta fraudolenta documentale.

Ciò precisato, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata si sottragga alle doglianze del ricorrente, laddove ha offerto una motivazione non manifestamente illogica circa la sua responsabilità, muovendosi nel rispetto degli insegnamenti di questa Corte quanto alla riferibilità soggettiva del fatto all'amministratore di diritto.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in tema di responsabilità del prestanome per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore ufficiale di tenere e conservare le suddette scritture,

diversamente da quanto avviene in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dal momento che l'accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi, attinenti alla distrazione di singoli beni costituenti il patrimonio sociale, nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5 n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251). Tale criterio attributivo della responsabilità all'amministratore di diritto è stato ribadito in seguito, pur con un temperamento costituito dalla necessità che l'accusa fornisca la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi e altro, Rv. 271754; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Dennaio, Rv. 257950).

3

Ebbene, tale consapevolezza, nel caso di specie, è stata razionalmente evinta dall'atteggiamento assunto dall'imputato, che ha tenuto un contegno elusivo ed attendista con il curatore, spesso sottraendosi agli incontri con il medesimo e finendo per fornire una documentazione assolutamente frammentaria ed inidonea a consentire la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società. Neanche la giustificazione che il ricorrente ha fornito dinanzi al Tribunale — come da quest'ultimo rimarcato — vale a scagionarlo, giacché la versione circa l'affidamento ad un commercialista ed il ritiro da parte di un terzo della documentazione contabile non solo è stata tardivamente fornita, ma non è neanche, *ex se*, idonea ad escludere la sua responsabilità quanto alla presenza di pochi e sparuti documenti come quelli consegnati al curatore. Costituisce, infatti, valido principio di diritto quello secondo cui l'amministratore di società non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un collaboratore o ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dal predetto, che resta, perciò, sempre responsabile della tenuta di una regolare e veritiera contabilità; tale presunzione richiede, per essere superata, una rigorosa prova contraria (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, Manfredlotti, Rv. 258947; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, De Franceschi, Rv. 231707; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo ed altri; Rv. 212147; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268).

Contribuisce infine, a fondare validamente il giudizio di responsabilità la coeva perpetrazione di condotte distrattive — il cui riconoscimento giudiziale non è stato contestato in cassazione — quale possibile movente della scelta consapevole di non tenere ovvero di non fornire agli organi fallimentari una documentazione contabile completa da cui evincere la ricostruzione delle vicende societarie.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/4/2021.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Eduardo De Gregorio



3

Corte Suprema di Cassazione
Sez. VI Penale

Depositata in Cancelleria

Roma, li _____ = 5 LUG. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Carmela Lanzuise

